

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 35 del 28 marzo 2013

**Individuazione delle organizzazioni e associazioni designatrici dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova. (Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., articoli 10 e 12, e D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 9).**

[Enti locali]

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53, della legge 23 luglio 2009, n. 99" ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale.

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio.

VISTA la deliberazione del Consiglio della CCIAA di Padova 8 ottobre 2012, n. 166, di modifica dello Statuto dell'Ente, contenente la ripartizione dei seggi tra i settori economici e la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore.

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2, del D.M., il Presidente della Camera in data 27 novembre 2012, ha disposto la prescritta affissione all'Albo Camerale dell'avviso relativo all'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Padova.

VISTA la nota 6 febbraio 2013, prot. n. 3368, acquisita agli atti della Direzione Commercio in data 12 febbraio 2013, al prot. n. 65497/600102, con la quale il Segretario della Camera di Commercio di Padova, nell'ambito del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M.:

- a) la documentazione presentata dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle associazioni dei consumatori, regolarmente acquisita a norma degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D. del D.M.;
- b) la determinazione n. 12 del 6 febbraio 2013 "*Rinnovo del Consiglio camerale 2013 - 2018; risultanze istruttorie e trasmissione dei dati e dei documenti alla Regione Veneto*", e relativi allegati.

VISTA la nota del 27 febbraio 2013, prot. n. 89456/60.01.02, con la quale la Direzione Commercio, struttura competente per materia, a seguito dell'attività istruttoria svolta, rilevava con riferimento al provvedimento adottato dalla Camera, quanto segue:

- incongruenze relative al parametro "numero delle imprese" presenti nei verbali redatti dalla commissione interna istituita dalla Camera di Commercio per le operazioni di controllo, nonché incongruenze relative al parametro "numero degli occupati" presenti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nei verbali della medesima commissione di controllo;
- mancato adeguamento del parametro "numero degli occupati" in corrispondenza alla rideterminazione del "numero delle imprese" effettuata dalla Camera a seguito delle operazioni di controllo;
- incompetenza della Camera ad effettuare il calcolo della rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali e ad effettuare l'attribuzione dei seggi alle organizzazioni, determinazioni che attengono entrambe alla competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9 del D.M.;
- incompetenza della Camera in merito alle verifiche e alle determinazioni relative allo scioglimento degli apparentamenti di cui all'articolo 6 del D.M..

e contestualmente formalizzava al Segretario generale della Camera la richiesta di fornire le dovute precisazioni ed integrazioni in merito ai profili sopra evidenziati, nonché la necessità di provvedere, con riferimento al rilievo di incompetenza, alla rideterminazione del provvedimento n. 12 del 6 febbraio 2013, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, del D.M., che disciplina le competenze in capo alla camera di Commercio.

VISTA la determinazione n. 19 dell'8 marzo 2013, trasmessa con nota prot. n. 6527 del 14 marzo 2013, acquisita agli atti della Direzione Commercio in data 15 marzo 2013, al prot. n. 114834/60.01.02, con la quale il Segretario della Camera, in riscontro alla nota regionale di cui sopra, approvava le risultanze degli ulteriori accertamenti di propria competenza, con riferimento ai parametri "numero delle imprese" e "numero degli occupati", mentre nulla disponeva in merito ai suddetti rilievi formulati dalla Direzione Commercio in merito al profilo riferito alla competenza.

VISTO il provvedimento prot. n. 3366 del 6 febbraio 2013, richiamato nella determinazione n. 12 del 6 febbraio 2013, con il quale il Segretario della Camera disponeva l'esclusione dell'organizzazione imprenditoriale Confservizi Veneto, relativamente al settore "Servizi alle Imprese", per mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione al procedimento entro il termine perentorio previsto dall'articolo 5, del D.M..

PRESO ATTO, altresì, che l'Organizzazione imprenditoriale Federterziario, a seguito dei rilievi istruttori effettuati dalla Camera di commercio, con propria nota prot. n. 2902 dell'1 febbraio 2013, rinunciava a partecipare al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale relativamente ai settori "Commercio", "Trasporti e Spedizioni" e "Servizi alle Imprese".

CONSIDERATO che, poiché le organizzazioni Confservizi Veneto e Federterziario concorrevano al procedimento di rinnovo del Consiglio in apparentamento con altre organizzazioni, si è reso necessario operare alcuni approfondimenti normativi in ordine agli effetti generati dalle suddette fattispecie di esclusione e rinuncia sui relativi apparentamenti nell'attuale fase procedimentale di individuazione delle organizzazioni designatrici dei componenti il Consiglio camerale, stante l'applicabilità dell'articolo 6, del D.M. alla successiva fase di nomina dei componenti del medesimo Consiglio camerale.

CONSIDERATO, altresì che la Direzione Commercio, ai fini degli adempimenti di competenza finalizzati all'adozione da parte del Presidente della Giunta regionale del provvedimento di assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 9, del D.M, ha ritenuto di richiedere al competente Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 14 marzo 2013, prot. n. 114352, parere in merito alla problematica sopra evidenziata, trattandosi di questione interpretativa di normativa statale.

VISTO il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 46953 del 20 marzo 2013, che nel merito precisa: *"In proposito questo Ministero ritiene che l'art. 6 del D.M. disciplina i casi di scioglimento dell'apparentamento nella fase in cui le organizzazioni di categoria devono esprimere la propria volontà in merito alle designazioni richieste, e, pertanto, sia applicabile in una fase del procedimento nella quale sia stato già valutato, da parte della regione competente, il grado di rappresentatività delle stesse, sulla base dei dati fatti pervenire dalla camera di commercio, e sono, quindi, già state individuate le organizzazioni alle quali spetta designare i componenti in consiglio ... Pertanto, si ritiene che, nei due casi prospettati da codesta Regione, rinuncia ed esclusione dalla partecipazione al procedimento di rinnovo, la rappresentatività delle organizzazioni interessate non può che essere considerata pari a zero ... atteso che solo nella fase successiva del procedimento è possibile calcolare la stessa sulla base dei dati verificati da parte della camera di commercio e che non può riconoscersi, invece, alcuna validità, né in positivo né in negativo, a dichiarazioni di rappresentatività espressamente ritirate o comunque già escluse in quanto non ritenute valide. Premesso quanto sopra esposto si ritiene, quindi, che l'apparentamento o gli apparentamenti in questione non possano essere sanzionati con lo scioglimento e debbano essere valutati nella loro rappresentatività residua ai fini dell'assegnazione dei seggi".*

RITENUTO, pertanto di recepire il suddetto orientamento Ministeriale, considerando gli apparentamenti nella loro rappresentatività residua ai fini dell'individuazione delle organizzazioni designatrici dei componenti il Consiglio camerale.

VISTI i commi 2 e 3, dell'articolo 9 del D.M., che disciplinano, per ciascun settore, le modalità di attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti del Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse definito dalla media aritmetica delle percentuali, sui rispettivi totali, dei seguenti parametri "numero delle imprese", "numero degli occupati", "valore aggiunto relativo agli occupati" e "diritto annuale versato dalle imprese".

VISTO il comma 4, del medesimo articolo che precisa, con riferimento ai settori industria, commercio e agricoltura, che l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo dei seggi spettanti al settore, è assicurata dalle organizzazioni o gruppo di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese.

PRESO ATTO che per il seggio spettante alle "Organizzazioni Sindacali dei lavoratori" nessuna Organizzazione ha presentato domanda di partecipazione.

RITENUTO, pertanto, di non potersi procedere alla determinazione sulla spettanza della designazione riguardo al seggio di cui sopra e, conseguentemente, di dover rinviare tale determinazione ad un successivo provvedimento.

VISTO il comma 6, dell'articolo 9, del D.M., che disciplina le modalità di attribuzione in termini comparativi, a ciascuna associazione dei consumatori o loro raggruppamento, di un punteggio per ciascuno dei seguenti tre parametri "consistenza

numerica", "ampiezza e diffusione delle proprie strutture" e "servizi resi ed attività svolta".

RILEVATO che le risultanze dell'applicazione delle disposizioni su richiamate sono analiticamente riportate nelle schede contenute nell'**allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

decreta

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare, sulla base delle determinazioni contenute nell'**allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le organizzazioni e le associazioni cui spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Padova, nonché il numero di componenti a ciascuna spettante, nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza, come segue:

<b>SETTORE ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE</b>	<b>GRADO RAPPRESENTATIVITÀ</b>  (in %)	<b>NUMERO SEGGI</b>
--	--	---------------------

**AGRICOLTURA**

**2 SEGGI**

(di cui 1 per le piccole imprese)

COLDIRETTI PD, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) PD e CONFAGRICOLTURA PD, apparenate	100 %	2 seggi, di cui 1 per le piccole imprese
---	-------	--

**ARTIGIANATO**

**6 SEGGI**

APAC-CLAAI, UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD, ASCOM PD, CONFESERCENTI PD, CONFAPI PD, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD e ARTIGIANATO PADOVANO PMI, apparenate	100 %	6 seggi
--	-------	---------

**INDUSTRIA**

**6 SEGGI**

(di cui 1 per le piccole imprese)

CONFSERVIZI VENETO, APAC-CLAAI, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, ARTIGIANATO PADOVANO PMI, UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD, ASCOM PD e CONFAPI PD, apparenate	28,87 %	2 seggi
	71,13 %	4 seggi, di cui 1 per le piccole imprese

CONFINDUSTRIA PADOVA

**COMMERCIO**

**6 SEGGI**

(di cui 1 per le piccole imprese)

ASCOM PD, CONFAPI PD, CONFESERCENTI PD, ARTIGIANATO PADOVANO PMI, UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD, USARCI ARA e CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, apparenate	100 %	6 seggi, di cui 1 per le piccole imprese
--	-------	--

**COOPERAZIONE**

**1 SEGGIO**

A.G.C.I. INTERPROVINCIALE PD-VE-RO e CONFSCOOPERATIVE PADOVA, apparenate	100 %	1 seggio
--	-------	----------

**TURISMO**

**2 SEGGI**

ARTIGIANATO PADOVANO PMI, CONFESERCENTI PD, ASCOM PD, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD e ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI (APPE), apparentate	96,53 %	2 seggi
--	---------	---------

***TRASPORTI e SPEDIZIONI***

***1 SEGGIO***

ARTIGIANATO PADOVANO PMI, CONFSERVIZI VENETO, A.G.C.I. INTERPROVINCIALE PD-VE-RO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, ASSOCIAZIONE TERRITORIALE AUTOTRASPORTATORI CORRIERI E SPEDIZIONIERI (A.T.A.C.S.), CONFCOOPERATIVE PADOVA e UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD, apparentate	80,58 %	1 seggio
--	---------	----------

***SERVIZI ALLE IMPRESE***

***5 SEGGI***

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) PD, FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (F.I.A.I.P.), CONFAPI PD, COLDIRETTI PD, ARTIGIANATO PADOVANO PMI, CONFAGRICOLTURA PD, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.) PD, A.G.C.I. INTERPROVINCIALE PD-VE-RO, CONFESERCENTI PD, ASCOM PD, CONFCOOPERATIVE PD e UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI (U.P.A.) PD, apparentate	59,76 %	3 seggi
CONFINDUSTRIA PADOVA	40,24 %	2 seggi

***CREDITO e ASSICURAZIONI***

***1 SEGGIO***

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) e ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA) apparentate	100 %	1 seggio
--	-------	----------

***ASSOCIAZIONI TUTELA DEGLI INTERESSI CONSUMATORI E UTENTI*** ***1 SEGGIO***

ADICONSUM, LEGA CONSUMATORI FEDERCONSUMATORI, e ADUSBEF apparentate	300,00 punti	1 seggio
---	--------------	----------

3. di richiedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.M. n. 156 del 2011, al Presidente della Consulta provinciale istituita presso la Camera di Commercio, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali;

4. di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione dell'Organizzazione cui spetta la designazione del componente in rappresentanza delle "Organizzazioni sindacali dei lavoratori";

5. di notificare il presente decreto a tutte le organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni dei consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 156 del 2011, al Presidente della Consulta provinciale dei liberi professionisti e alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova;

6. di incaricare la Direzione regionale Commercio dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il presente provvedimento e relativo allegato.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luca Zaia

